



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE
CONSERVATORIA DELLE COSTE

Codice Amministrazione
Prof. Generale n. 0000337 A
Data 23/02/2011 Ora: 14:31
Classificazione

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALE, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio Controllo Interno di Gestione

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
(art. 6, comma 2, Legge 412/1991)

Prot. n. 129 /VI.4.1.1

Cagliari, 15 FEB 2011



> All'Agenzia Conservatoria delle Coste
Via Mameli n. 96/106
09123 Cagliari

e, p.c. Alla Direzione Generale
dell'Organizzazione e del Personale

All'Assessore degli Affari Generali
Personale e Riforma della Regione

All'Assessore alla Difesa
dell'Ambiente

Al Coran

Loro sedi

Oggetto: ipotesi di contratto integrativo Agenzia Conservatoria delle Coste.
Adempimenti ex. art. 65 quarto comma della L.R. 31/98 - trasmissione
certificazione ex art. 11 del CCRL.

Si trasmette, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del CCRL, la certificazione dell'ipotesi
di contratto collettivo integrativo 2010 per il personale non dirigente dell'Agenzia
Conservatoria delle Coste, sottoscritta in data 22 dicembre 2010.

La Commissione

Graziano Boi

Enrico Rinaldi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALE, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE**

Ufficio Controllo Interno di Gestione

**VERIFICA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DEL 22 DICEMBRE 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGENZIA
CONSERVATORIA DELLE COSTE**

LA COMMISSIONE DELL'UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

composta dal dott. Graziano Boi e dal dott. Enrico Rinaldi

PRESO ATTO dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Agenzia Conservatoria delle Coste sottoscritta in data 22 dicembre 2010 dal Direttore Generale e le OO.SS. UIL-FPL e SADIRS UGL, trasmessa con nota prot. n° 26 dell'11 gennaio 2011 ed acquisita al prot. CG n° 8 dell'11 gennaio 2011.

VERIFICATO che l'ipotesi di accordo disciplina la costituzione e ripartizione dei fondi destinati alla retribuzione di rendimento e alla retribuzione di posizione, relativi all'anno 2010.

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2006-2009, sottoscritto in data 8 Ottobre 2008.

ACQUISITO il parere sulla corretta quantificazione dei fondi con nota della Direzione Generale del Personale prot. n.P. 3427 del 4 febbraio 2011.

HA PROVVEDUTO, in data 15 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 65 quarto comma della L.R. 31/98, ad ultimare la verifica della compatibilità dei costi derivanti dalla presente ipotesi contrattuale con i vincoli di bilancio.

RAPPRESENTA, pertanto, gli esiti istruttori del controllo effettuato sui costi risultanti dalle previsioni dell'accordo in oggetto:

Il fondo per la retribuzione di rendimento 2010 di cui all'art. 5 dell'ipotesi è stato quantificato nella somma complessiva pari a euro 17.521,52.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALE, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio Controllo Interno di Gestione

La Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale, con prot. n.P. 3427 del 4 febbraio 2011 ha espresso parere positivo in ordine alla quantificazione del fondo per la retribuzione di rendimento effettuata secondo i criteri di cui all'art. 30 del CCRL del 8 ottobre 2008.

La spesa destinata alla retribuzione di rendimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2010 – Allegato tecnico - capitolo 102014 "Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente" – in conto competenza, limitatamente alla somma di 9.736,00 euro. La restante somma, pari a 7.785,60 euro, relativa alle economie sugli stanziamenti da lavoro straordinario dell'anno 2009, iscritta nei fondi vincolanti dell'avanzo di amministrazione, dovrà essere destinata in bilancio a seguito dell'approvazione del conto consuntivo.

Con riguardo a tali economie si rileva che l'art. 37 del CCRL vigente impone che le relative previsioni di spesa debbano essere ispirate ad una progressiva limitazione del ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, anche al fine di evitare un improprio autofinanziamento del fondo di rendimento attraverso la voce relativa alle economie di lavoro straordinario.

Il fondo per la retribuzione di posizione 2010 di cui all'art. 4 dell'ipotesi è stato quantificato nella somma complessiva pari a euro 37.152,00.

La Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale, con prot. n.P. 3427 del 4 febbraio 2011 ha espresso parere positivo in ordine alla quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione effettuata secondo i criteri di cui all'art. 30 del CCRL del 8 ottobre 2008.

La spesa destinata alla retribuzione di rendimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2010 – Allegato tecnico - capitolo 102015 "Fondo per la retribuzione di posizione al personale non dirigente" in conto competenza, ove risulta allocata la somma di 37.152,00 euro.

Infine, in merito all'utilizzo del fondo di posizione, si richiamano i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi contenuti nella Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 20.07.2009.

Per quanto sopra esposto,

VERIFICATO, sulla base della documentazione amministrativa e contabile acquisita agli atti e del parere espresso dalla Direzione Generale del Personale in merito alla quantificazione delle risorse contrattuali, che la contrattazione integrativa in oggetto è stata effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel CCRL del 8 Ottobre 2008.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 65 quarto comma della Legge Regionale 31/98, che i costi contrattuali sono compatibili con i vincoli di bilancio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALE, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE**

Ufficio Controllo Interno di Gestione

CERTIFICA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del CCRL vigente, l'ipotesi di contratto integrativo 2010 sottoscritta dall'Agenzia Conservatoria delle Coste.

Visto l'elevato importo, confluyente sul fondo di rendimento, delle economie di straordinario dell'anno precedente, si invita l'Agenzia a voler provvedere, per il futuro, ad una più adeguata previsione di spesa, nella prospettiva di una tendenziale riduzione del ricorso al lavoro straordinario, così come previsto dall'art. 37 del CCRL vigente.

La presente certificazione non può, comunque, costituire legittimazione di eventuali disposizioni contrattuali in contrasto con le previsioni del CCRL, le quali, ai sensi dell'art. 65 terzo comma della Legge Regionale n. 31/98, sono nulle e non possono essere applicate.

LA COMMISSIONE

Graziano Boi

Enrico Rinaldi